

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2009

recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia

[notificata con il numero C(2009) 7813]

(2009/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 dicembre 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/936/CE <sup>(2)</sup>, che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della situazione particolare della Groenlandia con riguardo ai gamberetti della specie *Pandalus borealis*. Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2006.
- (2) Con lettera del 26 giugno 2009, ricevuta il 6 luglio 2009, la Groenlandia ha chiesto una nuova deroga alle norme di origine di cui allegato III, articolo 37, della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 2 500 tonnellate di gamberetti preparati e conservati della specie *Pandalus borealis*, da esportare a partire della Groenlandia.
- (3) La Groenlandia ha basato la propria richiesta sul fatto che in alcuni periodi dell'anno le fonti di approvvigionamento di gamberetti originari si rivelano insufficienti.
- (4) L'allegato III della decisione 2001/822/CE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede all'articolo 37 che possano essere concesse deroghe alle norme di origine quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie in un determinato paese o territorio.
- (5) La deroga richiesta è giustificata a norma dell'articolo 37, paragrafi 1 e 7, del suddetto allegato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un'industria esistente in Groenlandia. Visto che è concessa per prodotti che comportano una trasformazione vera e propria e che il valore aggiunto locale per i crostacei crudi non originari utilizzati equivale ad almeno il 45 % del valore del prodotto

finito, la deroga contribuirà allo sviluppo di un'industria esistente. La deroga è essenziale per la sopravvivenza di uno degli stabilimenti. La deroga concessa nel 2001 è stata utilizzata per quantitativi molto limitati (402 tonnellate nel 2002 e zero tonnellate nel periodo compreso fra gennaio 2003 e dicembre 2006). La deroga va dunque concessa per lo stesso quantitativo annuo complessivo previsto da quella del 2001, cioè 2 100 tonnellate.

- (6) Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico o a un'industria della Comunità o di uno o più Stati membri.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, *mutatis mutandis*, alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
- (8) Visto che si richiede una deroga a decorrere dal 1° agosto 2009, è opportuno concederla con effetto a partire da tale data. Nella lettera del 26 giugno 2009 le autorità della Groenlandia hanno proposto che la deroga termini quando la decisione 2001/822/CE cesserà di essere applicabile, ossia il 31 dicembre 2013.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, i gamberetti preparati e conservati della specie *Pandalus borealis* di cui al codice NC ex 1605 20, preparati in Groenlandia a partire da materie prime non originarie, sono considerati originari della Groenlandia alle condizioni stabilite nella presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 91.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

*Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato, importati nella Comunità dalla Groenlandia tra il 1° agosto 2009 e il 31 dicembre 2013.

*Articolo 3*

Gli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano *mutatis mutandis* alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 4*

Le autorità doganali della Groenlandia adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in relazione a tali prodotti recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti della Groenlandia trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.

*Articolo 5*

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti indicazioni:

— «Derogation — Decision 2009/776/EC»,

— «Dérégation — Décision 2009/776/CE».

*Articolo 6*

La presente decisione si applica dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2013.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.

*Per la Commissione*  
László KOVÁCS  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo (in tonnellate)
09.0691	ex 1605 20	Gamberetti preparati e conservati della specie <i>Pandalus borealis</i>	Dall'1.8.2009 al 31.7.2010	2 100
			Dall'1.8.2010 al 31.7.2011	2 100
			Dall'1.8.2011 al 31.7.2012	2 100
			Dall'1.8.2012 al 31.7.2013	2 100
			Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	875